Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 219

# GAZZETTA UFFICIALE

## DEL REGNO D'ITALIA

*PARTE PRIMA*

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 19 settembre 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 luglio 1939-XVII, n. 1329.
**Costituzione del comune di Quarona in provincia di Vercelli.** Pag. 4450

LEGGE 13 luglio 1939 XVII, n. 1330.
**Esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione italo-argentina firmata a Buenos Aires il 4 marzo 1937 per regolare l'intercambio commerciale ed i relativi pagamenti; Protocollo stipulato in Roma fra l'Italia e l'Argentina il 1° giugno 1939.** Pag. 4450

LEGGE 22 giugno 1939-XVII, n. 1331.
**Norme in materia finanziaria relative alla Compagnia Italiana Trasporti Africa Orientale (C.I.T.A.O.) ed abrogazione della legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2586, che ha convertito in legge il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1702** . Pag. 4453

LEGGE 22 luglio 1939-XVII, n. 1332.
**Determinazione del prezzo dei bozzoli bianchi prodotti nel Regno nella campagna bacologica 1939** . . . . . . Pag. 4453

REGIO DECRETO 16 giugno 1939-XVII, n. 1333.
**Modificazione della denominazione dell'Ente assistenziale « Utenti riserve di caccia, bandite e parchi di allevamento di selvaggina » e approvazione di un nuovo statuto dell'Ente stesso.** Pag. 4454

REGIO DECRETO 22 luglio 1939-XVII, n. 1334.
**Approvazione del nuovo statuto della Società italiana di urologia, con sede in Roma** . . . . . . . . . . . Pag. 4456

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 9 settembre 1939-XVII.
**Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione del Credito bancario E. Damiani & C., con sede in Pagani (Salerno)** . . . . . . . . . . . Pag. 4456

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 11 settembre 1939-XVII.
**Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Nogaredo, con sede nel comune di Villa Lagarina (Trento), della Cassa rurale ed artigiana di Alatri (Frosinone), della Cassa rurale ed artigiana di Canale San Bovo (Trento) e della Cassa rurale ed artigiana di Rivolta d'Adda (Cremona)** . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 4457

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 12 settembre 1939-XVII.
**Sostituzione dei liquidatori della Cassa di credito agricolo di Caccuri (Catanzaro), della Cassa rurale di Mattarello, con sede nel comune di Trento, e della Società cooperativa agricola di Santo Stefano Quisquina (Agrigento)** . . . . . . Pag. 4457

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1939-XVII.
**Dichiarazione di pubblico interesse della fusione, mediante incorporazione, della « Cassa rurale ed artigiana di Miradolo » nella « Banca mutua popolare agricola di Lodi »** . . Pag. 4457

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1939-XVII.
**Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Foggia e nomina del commissario governativo** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 4458

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero delle finanze:**

Diffide per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 4458

Diffida per tramutamento di certificato di rendita del Consolidato 3,50 % (1906) . . . . . . . . . . . . Pag. 4458

Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 4459

Diffida per smarrimento di certificato provvisorio di Buono del Tesoro novennale 5 % (1944) - Serie speciale . . . Pag. 4460

Diffida per smarrimento di certificato provvisorio del Prestito del Littorio . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 4460

**Ministero dell'interno:** Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Marietta » . . . . . . . . Pag. 4460

**Ministero delle corporazioni:** Prezzi del caffè . . . Pag. 4460

**Ministero delle comunicazioni:** Attivazione ed istituzioni di posti fonotelegrafici in provincia di Savona . . . . . Pag. 4460

**Ministero dell'Africa Italiana:** Cessazione di notaro dall'esercizio. Pag. 4460

**Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:**

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Credito bancario E. Damiani & C., con sede in Pagani (Salerno). . . . . . . . . . Pag. 4460

Nomina dei commissari straordinari e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Canale San Bovo (Trento), della Cassa rurale ed artigiana di Alatri (Frosinone), della Cassa rurale ed artigiana di Rivolta d'Adda (Cremona) e della Cassa rurale ed artigiana di Nogaredo, con sede nel comune di Villa Lagarina (Trento) . . . . Pag. 4461

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, con sede in Chieti. Pag. 4461

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Banca mutua cooperativa di Gallese, società anonima cooperativa con sede in Gallese (Viterbo) . . . . . . . . . . . Pag. 4461

## CONCORSI

**Presidenza del Consiglio dei Ministri:** Graduatoria dei concorsi a 198 posti di interprete aggiunto o ufficiale aggiunto, a due posti di esperto aggiunto e ad un posto di vice dirigente aggiunto nel ruolo del Servizio speciale riservato. Pag. 4461

**Regia prefettura di Roma:** Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto. . . . . . . . . . Pag. 4463

**Regia prefettura di Benevento:** Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto . . . . . Pag. 4463

**Regia prefettura di Bari:** Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta . . . . . . . . Pag. 4464

**Regia prefettura di Aquila:** Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto . . . . . . . . . Pag. 4464

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 luglio 1939-XVII, n. **1329**.

**Costituzione del comune di Quarona in provincia di Vercelli.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I territori già costituenti i comuni di Doccio e di Quarona, aggregati col R. decreto 14 luglio 1928-VI, n. 1859, a quello di Borgosesia, sono eretti in unico Comune autonomo, con capoluogo e denominazione « Quarona ».

Art. 2.

Il prefetto di Vercelli, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Borgosesia e di Quarona.

Art. 3.

Gli organici del personale dei comuni di Borgosesia e di Quarona saranno stabiliti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, dal prefetto. Il personale in servizio nel comune di Borgosesia sarà inquadrato nei predetti organici con posizione gerarchica e trattamento economico non superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. **1330**.

**Esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione italo-argentina firmata a Buenos Aires il 4 marzo 1937 per regolare l'intercambio commerciale ed i relativi pagamenti; Protocollo stipulato in Roma fra l'Italia e l'Argentina il 1° giugno 1939.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti atti stipulati in Roma, fra l'Italia e l'Argentina, il 1° giugno 1939:

*a)* Protocollo addizionale alla Convenzione italo-argentina firmata in Buenos Aires, il 4 marzo 1937, per regolare l'intercambio commerciale ed i relativi pagamenti;

*b)* Scambio di Note riguardante i contingenti.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° giugno 1939-XVII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

**Protocollo addizionale alla Convenzione tra il Regno d'Italia e la Repubblica Argentina firmata in Buenos Aires il 4 marzo 1937 per regolare l'intercambio commerciale ed i relativi pagamenti.**

Il *Governo del Regno d'Italia* e il *Governo della Repubblica Argentina,* nell'interesse dei loro reciproci scambi commerciali, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Fintanto che l'intercambio commerciale fra i due Paesi si mantiene in equilibrio, varranno per i pagamenti reciproci le norme e le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 della Convenzione fra il Regno d'Italia e la Repubblica Argentina per regolare l'intercambio commerciale ed i pagamenti relativi del 4 marzo 1937.

Art. 2.

Per stabilire con esattezza la situazione dell'intercambio si terrà conto dei seguenti elementi:

*a)* il valore F. O. B. dei prodotti argentini importati in Italia, accertato dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, sulla base delle fatture debitamente vistate dalla « Oficina de control de cambios de la Argentina ». Mensilmente l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero comunicherà telegraficamente al « Banco central de la República Argentina » le cifre corrispondenti al mese precedente;

*b)* il valore C. I. F. dei prodotti italiani importati in Argentina desunto dalle statistiche speciali compilate dal Governo argentino sulla base delle fatture debitamente vistate dalla Banca d'Italia. Mensilmente il « Banco central de la República Argentina » comunicherà telegraficamente all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero i dati relativi al mese precedente.

Art. 3.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero terrà un conto statistico nel quale saranno registrati mensilmente:

*All'attivo*:

il valore F. O. B. dei prodotti argentini importati in Italia, determinato nella forma indicata nell'articolo precedente.

*Al passivo*:

*a*) il valore C. I. F. dei prodotti italiani importati in Argentina, determinato nella forma indicata nell'articolo precedente;

*b*) la somma ragionevole ammessa per il servizio del Debito pubblico argentino, per la parte proporzionale al valore dei prodotti argentini che si registra ogni mese all'attivo.

Analogo conto statistico sarà tenuto dal « Banco central de la República Argentina » con corrispondenti registrazioni all'attivo ed al passivo in senso inverso a quelle effettuate dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Il conto statistico sarà tenuto in lire italiane. Nel caso in cui i prodotti importati in ciascun Paese fossero stati contrattati in divise diverse dalla lira, si procederà alla loro conversione sulla base del corso ufficiale della moneta, stabilita nella fattura, in vigore nella Borsa di Roma nell'ultimo giorno del mese corrispondente alla importazione, e ciò al solo scopo della registrazione nel conto statistico.

Tutte le importazioni di prodotti argentini in Italia e, rispettivamente, di prodotti italiani in Argentina saranno regolarmente registrate, in conformità alle norme precedenti, nel conto statistico menzionato, anche quando il pagamento debba effettuarsi a ditte o banche stabilite in terzi paesi o in qualsiasi altra forma.

Sarà consentito ad un funzionario dell'Ambasciata italiana in Buenos Aires e ad un funzionario dell'Ambasciata della Repubblica Argentina in Roma di verificare gli elementi utilizzati come base per registrare i dati concernenti il valore delle importazioni di prodotti italiani e argentini rispettivamente.

Art. 4.

L'intercambio tra i due Paesi si considererà in equilibrio fintanto che le comunicazioni mensili dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e del « Banco central de la República Argentina » indichino che si sia prodotta una delle seguenti situazioni:

*a*) che il saldo del conto predetto superi i 55 milioni di lire a favore dell'uno o dell'altro Paese;

*b*) che durante un periodo di almeno 30 giorni il conto statistico accusi un saldo a favore dell'Italia o dell'Argentina superiore a 44 milioni di lire ma inferiore a 55 milioni di lire.

Art. 5.

Qualora si verificasse uno squilibrio nell'intercambio tra i due Paesi, per essersi determinata una delle due situazioni citate nell'art. 4, i Governi italiano e argentino potranno adottare le seguenti misure fino a che l'equilibrio sia ristabilito:

*a*) se si tratta di un saldo favorevole all'Argentina, il Governo italiano potrà sospendere la concessione dei permessi d'importazione per le merci argentine;

*b*) se si tratta di un saldo favorevole all'Italia, il Governo argentino potrà sospendere la concessione di nuovi permessi previ di cambio ufficiale e libero per merci italiane e ritardare l'autorizzazione dei trasferimenti dei pagamenti relativi alle merci italiane, che si importino in Argentina posteriormente alla sospensione del rilascio di nuovi permessi previ.

Art. 6.

Nel caso in cui l'importazione di prodotti argentini in Italia superasse durante l'anno il valore globale dei contingenti fissati per l'anno medesimo, il Governo argentino concederà permessi previ di cambio ufficiale a favore dei prodotti italiani per un importo equivalente all'ammontare delle importazioni superiori al valore globale stipulato, previa deduzione della somma ragionevole annua per il servizio del Debito pubblico argentino.

Art. 7.

Alla fine di ciascun anno si procederà a stabilire il valore delle importazioni effettuate dai due Paesi.

Il saldo che si fosse prodotto a svantaggio di uno dei due Paesi sarà trasferito a favore del medesimo nell'anno seguente, per essere coperto con importazioni da parte dell'altro Paese, anche nel caso in cui alla fine dell'anno fosse cessata la validità dell'Accordo.

Art. 8.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero ed il « Banco central de la República Argentina » sono autorizzati a concordare fra di loro le ulteriori modalità tecniche che si rendessero necessarie per la esecuzione del presente Protocollo.

Art. 9.

Il presente Protocollo si considererà in vigore dal 1° giugno 1939 e durerà fino al 31 dicembre 1939; però, se non fosse denunciato con tre mesi di preavviso dalla data della scadenza, si considererà prorogato per periodi successivi di un anno.

In fede di che, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, firmano il presente Protocollo in due esemplari nella lingua italiana e spagnola, rispettivamente, che fanno ugualmente fede, in Roma addì 1° giugno 1939-XVII.

CIANO — MANUEL E. MALBRAN

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

*Il Ministro per gli affari esteri*
CIANO

**Il Ministro per gli affari esteri d'Italia all'Ambasciatore della Repubblica Argentina in Roma**

Roma, 1° giugno 1939-XVII.

*Signor Ambasciatore,*

In relazione agli articoli 1 e 5 della Convenzione tra il Regno d'Italia e la Repubblica Argentina per regolare l'intercambio commerciale ed i relativi pagamenti, firmata a Buenos Aires il 4 marzo 1937, ho l'onore di comunicare a V. E. che il Governo italiano concederà, per l'importazione di merci argentine in Italia durante l'anno 1939, salva sempre l'applicazione della lettera *a*) dell'art. 5 del Protocollo addizionale firmato in data odierna, i contingenti in valore che sono indicati nella lista acclusa alla presente lettera.

Vogliate gradire, signor Ambasciatore, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

CIANO

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

*Il Ministro per gli affari esteri*
CIANO

TABELLA ANNESSA ALLA NOTA.

*Lista dei contingenti per l'importazione in Italia di prodotti argentini durante l'anno* 1939

(*Valori F. O. B.*)

| PRODOTTI | In milioni di lire |
|---|---|
| Frumento | 120 |
| Granturco | 51 |
| Avena, orzo ed altri cereali minori | 10 |
| Lane naturali | 75 |
| Carni congelate e refrigerate | 55 (1) |
| Pelli crude | 35 |
| Cotone greggio | 25 |
| Estratti di carne | 12 |
| Semi di lino ed altri semi oleosi | 30,5 |
| Legumi secchi | 1 |
| Materie concianti: | |
| estratti | 4 |
| in tronchi | 8 |
| Semi non oleosi | 0,5 |
| Burro | 3 |
| Sevo industriale | 7 |
| Caseina | 1,5 |
| Crine animale | 2 |
| Budella salate | 2,5 |
| Concimi organici | 2,5 |
| Corna, ossa e materie affini | 2 |
| Carne preparata | 0,5 |
| Uova | 0,5 |
| Grassi alimentari | 1 |
| Minerali metallici e non metallici | 5 |
| Pelli da pellicceria | 0,5 |
| Fibre vegetali (formium tenax) | 1 |
| Altri prodotti | 4 (2) |
| | 460 |

(1) Di cui 1,5 di «frattaglie» e 1,5 di «parti di animali morti» (per prodotti opoterapici).
Qualora dal 1° ottobre il contingente fissato per le carni venga raggiunto, le due Parti potranno concordare un contingente supplementare di 5 milioni da utilizzarsi nel 4° trimestre.
(2) Ivi compresi i seguenti (in milioni di lire): frutta fresca 0,750; uva 0,750; pesci congelati 0,1; glutine e colla di glutine 0,250; pollame congelato 0,250; mate 0,1.
L'uva e la frutta fresca dovranno essere importate entro il 15 maggio.

---

**El Embajador de la República Argentina en Roma al Ministro de negocios extranjeros de Italia**

Roma, 1° de junio de 1939.

*Señor Ministro*:

En fecha da hoy Vuestra Excelencia me ha hecho la comunicación que traducida al español dice así:

« Con relación a los artículos 1 y 5 de la Convención entre el Reino de Italia y la República Argentina para regular el intercambio comercial y sus pagos, firmada en Buenos Aires el 4 de marzo de 1937, tengo el honor de comunicar a V. E. que el Gobierno italiano concederá, para la importación de mercaderías argentinas en Italia durante el año 1939, salvo siempre la aplicación del párrafo *a*) del artículo 5 del Protocolo Adicional firmado hoy, los contingentes en valor que se indican en la lista adjunta a la presente nota ».

En respuesta me es grato expresar a Vuestra Excelencia la aceptación del Gobierno de la República Argentina a lo establecido en la nota transcripta.

Quiera aceptar, Señor Ministro, las renovadas expresiones de mi más alta consideración.

MANUEL E. MALBRAN

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

*Il Ministro per gli affari esteri*
CIANO

---

PLANILLA ANEXA A LA NOTA.

*Lista de los contingentes para la importación en Italia de productos argentinos durante el año* 1939

(*Valores F.O.B.*)

| PRODUCTOS | Valores en millones de liras italianas |
|---|---|
| Trigo | 120 |
| Maiz | 51 |
| Avena, cebada y otros cereales menores | 10 |
| Lanas naturales | 75 |
| Carnes congeladas y enfriadas | 55 (1) |
| Cueros crudos | 35 |
| Algodon en bruto | 25 |
| Extractos de carne | 12 |
| Semillas de lino y otras semillas oleaginosas | 30,5 |
| Legumbres secas | 1 |
| Materias tanantes: | |
| extracto de quebracho | 4 |
| rollizos de quebracho | 8 |
| Semillas no oleaginosas | 0,5 |
| Manteca | 3 |
| Sebo industrial | 7 |
| Caseina | 1,5 |
| Crin animal | 2 |
| Tripas saladas | 2,5 |
| Abonos orgánicos | 2,5 |
| Cuernos, huesos y materias similares | 2 |
| Carne preparada | 0,5 |
| Huevos | 0,5 |
| Grasas alimenticias | 1 |
| Minerales metálicos y no metálicos | 5 |
| Pieles de peleteria | 0,5 |
| Fibras vegetales (formiun tenax) | 1 |
| Otros productos | 4 (2) |
| | 460 |

(1) De los que 1,5 de «menudencias» 1,5 de «partes de animales muertos» (para productos opoterápicos).
Siempre que al 1° de octubre el contingente fijado para las carnes fuera cubierto, las dos Partes podrán convenir un contingente suplementario de 5 millones a utilizarse en el 4° trimestre.
(2) Comprendidos en ellos los siguientes (en millones de liras): fruta fresca 0,750; uva 0,750; pescados congelados 0,1; gluten y cola de gluten 0,250; aves congeladas 0,250; yerba mate 0,1. La uva y la fruta fresca deberán ser importadas hasta el 15 de mayo.

LEGGE 22 giugno 1939-XVII, n. 1331.

**Norme in materia finanziaria relative alla Compagnia Italiana Trasporti Africa Orientale (C.I.T.A.O.) ed abrogazione della legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2586, che ha convertito in legge il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1702.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le Amministrazioni statali del Regno, il Governo generale ed i Governi dell'Africa Orientale Italiana sono autorizzati a partecipare, mediante il conferimento di immobili, impianti, automezzi e materiali, fino alla concorrenza di cinquanta milioni di lire, alla formazione del capitale azionario della Società denominata « Compagnia Italiana Trasporti Africa Orientale (C.I.T.A.O.) » avente sede in Roma, la quale è posta sotto la vigilanza ed il controllo dei Ministeri dell'Africa Italiana e delle finanze.

Tale partecipazione potrà essere aumentata fino all'importo di cento milioni di lire, previa deliberazione dei Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze.

Il capitale della Società deve essere costituito da azioni, alle quali può essere attribuito diverso numero di voti. Le Amministrazioni dello Stato dispongono complessivamente, in ogni caso, della maggioranza di voti.

Art. 2.

La Società suddetta è autorizzata, per le sue finalità, ad emettere una o più serie di obbligazioni nei limiti, con le norme e le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, emanato di concerto con quello per le finanze. A tali obbligazioni è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale alla scadenza e per il pagamento dell'interesse fisso del 4,50 %.

Art. 3.

Gli atti posti in essere dalla suddetta società per la sua costituzione ed i successivi aumenti di capitale sono soggetti alla sola tassa fissa di registro o ipotecaria di lire dieci, oltre alle normali tasse di bollo.

La tassa di circolazione sulle azioni della società è ridotta ad un quarto della misura normale fino a tutto l'anno 1940-XVIII-XIX.

Gli onorari notarili relativi all'estensione degli atti dipendenti dall'applicazione della presente legge sono liquidati nella misura normale prevista dalla legge notarile e non possono in ogni caso superare il massimo di lire cinquemila.

Art. 4.

Sono abrogate la legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2586, che ha convertito in legge il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1702, relativo a provvedimenti in materia di autotrasporti nell'Africa Orientale Italiana e ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il 1° febbraio 1939-XVII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 22 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

---

LEGGE 22 luglio 1939-XVII, n. 1332.

**Determinazione del prezzo dei bozzoli bianchi prodotti nel Regno nella campagna bacologica 1939.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I bozzoli bianchi prodotti nel Regno nella campagna bacologica 1939 non potranno essere ceduti dagli Ammassi collettivi, cui siano stati conferiti per la vendita a termini del R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 812, che disciplina il mercato dei bozzoli nazionali, ad un prezzo minore di L. 11 per chilogramma a fresco, o ad un corrispondente prezzo a secco, per partite mercantili di qualità media, salva speciale autorizzazione da chiedersi, caso per caso, all'Ente nazionale serico.

Si intendono per bozzoli mercantili di qualità media quelli che danno una resa di un chilogramma di seta per ogni dieci chilogrammi di bozzoli freschi.

Al suddetto prezzo di L. 11 devono essere aggiunti 70 centesimi al chilogramma, a fresco, per i bozzoli negoziati ad essiccazione e cernita avvenuta a titolo di rimborso delle spese per queste operazioni e per quelle eventuali di conservazione, nonchè per interessi.

Le vendite a prezzo inferiore a L. 11 per chilogramma, non autorizzate dall'Ente nazionale serico, non sono ammesse al trattamento di cui al successivo art. 3.

Art. 2.

Gli Ammassi collettivi dei bozzoli sono obbligati a tenere la gestione dei bozzoli bianchi, ad essi conferiti per la vendita, distinta da quella di qualsiasi altra partita di bozzoli.

Art. 3.

Effettuata dai singoli Ammassi collettivi la vendita dei bozzoli bianchi, ove il prezzo medio di ricavo dei bozzoli stessi risultasse per ogni Ammasso inferiore a quello indicato all'art. 1, l'Ente nazionale serico verserà agli Enti suddetti la differenza fino ad un massimo di lire una per chilogramma a fresco.

L'Ente medesimo ha facoltà di compiere gli opportuni controlli per accertare, ove del caso, i prezzi realizzati dagli Ammassi per i bozzoli bianchi venduti.

Art. 4.

Alle sete ricavate dai bozzoli bianchi di produzione nazionale del raccolto 1939, vendute all'estero, sono applicabili le disposizioni del R. decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1267, contenente provvidenze a favore della produzione serica nazionale per il quinquennio 1937-41.

Art. 5.

I fondi occorrenti per la corresponsione della differenza di cui all'art. 3, saranno inscritti nel bilancio del Ministero delle corporazioni e messi a disposizione dell'Ente nazionale serico con ordini di accreditamento, per i quali potrà prescindersi dai limiti fissati dalle vigenti disposizioni sulla contabilità dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL — ROSSONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

---

REGIO DECRETO 16 giugno 1939-XVII, n. 1333.

**Modificazione della denominazione dell'Ente assistenziale « Utenti riserve di caccia, bandite e parchi di allevamento di selvaggina » e approvazione di un nuovo statuto dell'Ente stesso.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 10 aprile 1936, n. 858, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico all'Ente Utenti riserve di caccia, bandite e parchi di allevamento di selvaggina (U.R.B.), ed è stato approvato il relativo statuto;

Vista la domanda in data 10 dicembre 1938 con la quale la Confederazione fascista degli agricoltori ha chiesto la modifica della denominazione dell'Ente « Utenti di riserve di caccia, bandite e parchi di allevamento di selvaggina » in quella di « Ente Produttori Selvaggina (E.P.S.) » e l'approvazione di un nuovo statuto;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la modifica della denominazione dell'Ente « Utenti riserve di caccia, bandite e parchi di allevamento di selvaggina » in quella di « Ente Produttori Selvaggina (E.P.S.) ».

Art. 2.

E' approvato lo statuto dell'« Ente Produttori Selvaggina » secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in sostituzione di quello approvato col Nostro decreto 10 aprile 1936, n. 858.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1939-XVII*
*Atti del Governo, registro 413, foglio 59.* — MANCINI

---

**Statuto dell'« Ente Produttori di Selvaggina »**

TITOLO I.

*Costituzione e scopi.*

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, è costituito un Ente di assistenza tecnico-economica con sede in Roma e denominato « Ente Produttori di Selvaggina » (E.P.S.).

Detto Ente aderisce alla Confederazione fascista degli agricoltori.

Art. 2.

L'Ente ha lo scopo di contribuire, nell'ambito della propria competenza, all'incremento e al miglioramento del patrimonio faunistico nazionale assistendo i produttori di selvaggina nell'esplicazione di tutta la loro attività produttiva.

Per il raggiungimento di tali scopi l'Ente esplica le seguenti attività specifiche:

*a*) potenzia la produzione della selvaggina per l'incremento del patrimonio faunistico nel quadro del programma autarchico dell'economia nazionale;

*b*) assiste nell'ambito della propria competenza i produttori di selvaggina nei rapporti con i pubblici poteri, od organizzazioni od enti che comunque possono avere interesse all'incremento del patrimonio faunistico nazionale, nelle varie pratiche di indole tecnica, amministrativa e legale;

*c*) promuove ed aiuta studi e progetti diretti a risolvere sia dal lato tecnico come dal lato economico le iniziative dei ripopolamenti faunistici in relazione ai problemi della produzione e della diffusione della selvaggina che sono connessi a quelli agricoli e sportivi;

*d*) favorisce in accordo con gli enti e organizzazioni interessate l'istituzione di corsi di istruzione teorico-pratica per gli addetti alla produzione della selvaggina;

*e*) promuove accordi e stipula contratti che siano di interesse generale per i propri rappresentati; disciplina nell'ambito della propria competenza la distribuzione ed il collocamento nei riguardi dei propri associati della selvaggina, delle uova della medesima e di tutto il materiale necessario ai produttori di selvaggina (attrezzi di allevamento, tabelle perimetrali, contrassegni per selvaggina, giornali delle riserve, ruolini personali, blocchi di permessi speciali, uniformi per guardiacaccia, ecc.);

*f*) svolge opera di assistenza in accordo con gli enti ed organizzazioni interessate per l'assicurazione delle persone addette alla produzione della selvaggina;

*g*) provvede alla raccolta di tutti quei dati, notizie ed elementi interessanti l'attività dei produttori di selvaggina;

h) esercita tutte quelle altre funzioni che gli siano demandate da leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità e della Confederazione fascista degli agricoltori.

Art. 3.

Possono far parte dell'Ente tutti i produttori di selvaggina, concessionari ed affittuari di riserve di caccia e bandite, proprietari ed affittuari di parchi chiusi a sensi di legge, i quali ne facciano domanda al presidente dell'Ente.

Nella domanda i richiedenti dovranno impegnarsi di accettare tutto quanto è stabilito dal presente statuto e di attenersi alle direttive ed alle disposizioni impartite dall'Ente.

Essi saranno tenuti a corrispondere un contributo nella misura stabilita dall'assemblea ed approvato ai sensi di legge.

Possono altresì far parte dell'Ente le Associazioni o Sezioni di associazioni provinciali di cacciatori in quanto gestiscano riserve di caccia.

TITOLO II.

*Organi sociali.*

Art. 4.

Sono organi dell'Ente:

a) l'Assemblea;
b) il Consiglio;
c) il presidente.

Art. 5.

L'assemblea è costituita:

1) dal presidente dell'Ente;
2) dai delegati provinciali o interprovinciali.

Fanno altresì parte di diritto dell'assemblea i componenti il Consiglio.

Potranno essere invitati dal presidente dell'Ente alle riunioni dell'assemblea i componenti il Direttorio della Federazione nazionale fascista della caccia nonchè persone particolarmente competenti in materia faunistica. Essi non avranno diritto di voto.

Art. 6.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, ed in via straordinaria quando lo ritengano necessario il Consiglio o il presidente dell'Ente o quando ne sia fatta richiesta dai sindaci.

La convocazione è fatta dal presidente mediante avvisi scritti diramati almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare.

La riunione dell'assemblea è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi.

Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, la riunione sarà valida, in seconda convocazione, purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto di coloro che hanno diritto di parteciparvi.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Ente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il presidente stabilisce di volta in volta il sistema da seguire per ogni votazione.

Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto; in caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Art. 7.

L'assemblea ha il compito:

a) di deliberare sul programma generale dell'Ente;
b) di deliberare non oltre il 30 aprile di ogni anno sui resoconti morali e finanziari e sul conto consuntivo;
c) di deliberare, nei limiti stabiliti dal R. decreto 4 aprile 1929, n. 749, l'applicazione e la misura dei contributi che gli associati potranno essere tenuti a corrispondere;
d) di deliberare sulle modifiche del presente statuto;
e) di dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dal presidente o dal Consiglio;
f) di eleggere i membri del Consiglio e del Collegio dei sindaci di cui rispettivamente agli articoli 8 e 17;
g) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, regolamenti e dalle disposizioni delle competenti autorità.

Art. 8.

Il Consiglio è composto:

1) dal presidente dell'Ente;
2) da cinque membri eletti dall'assemblea nel suo seno;
3) da due membri nominati dalla Confederazione fascista degli agricoltori, di cui uno scelto fra i componenti della Corporazione della zootecnia e della pesca;
4) da un membro nominato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
5) da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;
6) da un rappresentante del Ministero delle corporazioni;
7) da un membro nominato dalla Federazione nazionale fascista della caccia.

I componenti il Consiglio durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 9.

Il Consiglio si riunisce almeno ogni quattro mesi dietro avviso del presidente dell'Ente.

Ha il compito:

a) di curare il perseguimento dei fini statutari dell'Ente in armonia con le direttive dell'assemblea;
b) di deliberare non oltre il 30 settembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'Ente;
c) di deliberare sugli accordi e contratti che debbono essere stipulati dall'Ente;
d) di deliberare su tutti gli atti indicati nelle lettere b), c), d), e) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;
e) di formulare il regolamento interno dell'Ente;
f) di deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente;
g) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso deferite dalla Confederazione fascista degli agricoltori, dall'assemblea e da disposizioni legislative.

Art. 10.

Il presidente è nominato dal presidente della Confederazione fascista degli agricoltori e la nomina è approvata a sensi di legge.

Egli presiede e rappresenta l'Ente tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura perchè siano eseguiti i deliberata del Consiglio, mantiene il collegamento con il presidente della Confederazione fascista degli agricoltori, provvede a quanto attiene alla osservanza della disciplina sociale.

In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio: le deliberazioni così adottate dovranno essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nella sua prima riunione.

Il presidente in caso di assenza o di impedimento è sostituito da un membro del Consiglio da lui designato.

Art. 11.

Per l'attività da svolgere alla periferia saranno costituite delle Sezioni a base provinciale o interprovinciale, con sede presso le Unioni fasciste degli agricoltori.

Ogni Sezione sarà retta da un delegato e da un Comitato di tre o cinque membri nominati dal Consiglio su proposta del presidente dell'Unione fascista agricoltori e scelti fra gli iscritti all'Ente.

Il presidente dell'Unione fascista agricoltori, presso cui ha sede la Sezione, ha facoltà di controllarne il funzionamento.

TITOLO III.

*Patrimonio e amministrazione.*

Art. 12.

Il patrimonio sociale è formato:

*a*) dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengano in possesso dell'Ente;

*b*) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate.

Art. 13.

Le entrate dell'Ente sono costituite:

*a*) dall'ammontare dei contributi ad esso spettanti;

*b*) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

*c*) dalle somme da esso incassate per gli atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

Per l'impiego delle somme eccedenti i bisogni ordinari, dovranno eseguirsi le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 14.

L'Ente dovrà sottoporre all'approvazione della autorità tutoria gli atti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), del primo comma dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Inoltre dovrà attenersi alle norme amministrative attualmente in vigore presso la Confederazione fascista degli agricoltori ed a quelle che eventualmente saranno emanate dalla stessa.

Art. 15.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 della legge 18 gennaio 1934, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del presidente e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

Art. 16.

L'Ente potrà accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui l'Ente è costituito.

Art. 17.

La gestione finanziaria sarà controllata da un Collegio di sindaci che agirà con i poteri e le attribuzioni di cui alla legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Il Collegio dei sindaci sarà composto di tre sindaci effettivi, di cui uno nominato dalla Giunta esecutiva della Confederazione fascista agricoltori, uno nominato dall'assemblea ed uno dal Ministero delle corporazioni e da tre sindaci supplenti nominati uno dalla Confederazione fascista degli agricoltori, uno dall'assemblea, ed uno dal Ministero delle corporazioni.

Le nomine saranno fatte all'inizio di ciascun esercizio finanziario.

I sindaci effettivi ed in loro assenza i supplenti debbono assistere alle riunioni del Consiglio ed hanno facoltà d'intervenire a quelle dell'assemblea.

Art. 18.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento allo statuto della Confederazione fascista degli agricoltori, alle norme di legge ed ai principi generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

*Il Ministro per le corporazioni*
LANTINI

---

REGIO DECRETO 22 luglio 1939-XVII, n. 1334.
**Approvazione del nuovo statuto della Società italiana di urologia, con sede in Roma.**

N. 1334. R. decreto 22 luglio 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Società italiana di urologia, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto* 1939-XVII

---

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 9 settembre 1939-XVII.
**Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione del Credito bancario E. Damiani & C., con sede in Pagani (Salerno).**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito al Credito bancario E. Damiani & C., società in nome collettivo, con sede in Pagani (Salerno) e di sotto-

porre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Credito bancario E. Damiani & C., società in nome collettivo, con sede in Pagani (Salerno) e l'azienda stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 settembre 1939-XVII

MUSSOLINI

(4114)

---

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 11 settembre 1939-XVII.

**Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Nogaredo, con sede nel comune di Villa Lagarina (Trento), della Cassa rurale ed artigiana di Alatri (Frosinone), della Cassa rurale ed artigiana di Canale San Bovo (Trento) e della Cassa rurale ed artigiana di Rivolta d'Adda (Cremona).**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana di Nogaredo, con sede nel comune di Villa Lagarina (Trento), la Cassa rurale ed artigiana di Alatri, con sede nel comune di Alatri (Frosinone), la Cassa rurale ed artigiana di Canale San Bovo, con sede nel comune di Canale San Bovo (Trento) e la Cassa rurale ed artigiana di Rivolta d'Adda, con sede nel comune di Rivolta d'Adda (Cremona) alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del Regio decreto-legge sopracitato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Sono sciolti gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Nogaredo, con sede nel comune di Villa Lagarina (Trento) della Cassa rurale ed artigiana di Alatri, con sede nel comune di Alatri (Frosinone), della Cassa rurale ed artigiana di Canale San Bovo, con sede nel comune di Canale San Bovo (Trento) e della Cassa rurale ed artigiana di Rivolta d'Adda, con sede nel comune di Rivolta d'Adda (Cremona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 settembre 1939-XVII

MUSSOLINI

(4116)

---

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 12 settembre 1939-XVII.

**Sostituzione dei liquidatori della Cassa di credito agricolo di Caccuri (Catanzaro), della Cassa rurale di Mattarello, con sede nel comune di Trento, e della Società cooperativa agricola di Santo Stefano Quisquina (Agrigento).**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Considerata l'opportunità di provvedere, ai sensi dell'articolo 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione dei liquidatori della Cassa di credito agricolo di Caccuri, con sede nel comune di Caccuri (Catanzaro), della Cassa rurale di Mattarello, con sede nel comune di Trento e della Società cooperativa agricola di Santo Stefano Quisquina con sede nel comune di Santo Stefano Quisquina (Agrigento), le quali si trovano in liquidazione secondo le norme ordinarie;

Decreta:

Sono nominati liquidatori delle aziende di credito appresso indicate, in sostituzione degli attuali liquidatori:

1) il cav. Giuseppe Comitangelo per la Cassa di credito agricolo di Caccuri, con sede nel comune di Caccuri (Catanzaro);

2) il rag. Cesare Ghirardoni di Ambrogio per la Cassa rurale di Mattarello, con sede nel comune di Trento;

3) il sig. Ernesto Leto fu Salvatore per la Società cooperativa agricola di Santo Stefano Quisquina, con sede nel comune di Santo Stefano Quisquina (Agrigento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 settembre 1939-XVII

MUSSOLINI

(4118)

---

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1939-XVII.

**Dichiarazione di pubblico interesse della fusione, mediante incorporazione, della « Cassa rurale ed artigiana di Miradolo » nella « Banca mutua popolare agricola di Lodi ».**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 15 maggio 1930, n. 678; la legge 3 giugno 1935, n. 873; il R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1362, convertito nella legge 10 dicembre 1937, n. 2486 e il R. decreto-legge 3 gennaio 1939, n. 160, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, e 7 aprile 1938, n. 636;

Viste le istanze, con le quali la Banca mutua popolare agricola di Lodi e la Cassa rurale ed artigiana di Miradolo espongono di voler procedere alla loro fusione, mediante incorporazione del secondo istituto nel primo;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse, e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' dichiarata di pubblico interesse la fusione della Banca mutua popolare agricola di Lodi, con sede in Lodi, con la Cassa rurale ed artigiana di Miradolo, con sede in Miradolo, mediante incorporazione del secondo istituto nel primo, rendendosi così applicabili alle operazioni di fusione ed alle altre, che in occasione della fusione verranno adottate dalle assemblee degli azionisti, le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, anche ai fini dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione, a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione concessa con il presente decreto, sia pubblicato nel giornale « Il Popolo d'Italia » di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1939-XVII

*Il Ministro*: GRANDI

(4153)

---

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1939-XVII.

**Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Foggia e nomina del commissario governativo.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge con modificazioni il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Veduto il proprio decreto 18 febbraio 1939-XVII, col quale veniva provveduto alla nomina del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Foggia;

Ritenuta la urgente necessità di procedere al migliore assetto del Consorzio predetto;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Foggia è sciolto ed il sig. Console Ugo Badiani è nominato Commissario governativo del Consorzio stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 settembre 1939-XVII

*Il Ministro*: ROSSONI

(4134)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di certificato provvisorio del Prestito del Littorio**

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 458.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Bonamici Sandro segretario federale e comandante della G.I.L. di Verona subentrato al Patronato scolastico di S. Massimo è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio 5 % n. 4396 di L. 100 emesso dalla Banca d'Italia, succursale di Verona, in data del 4 gennaio 1927 a favore del Patronato scolastico di S. Massimo.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e senza che sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso il certificato si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 7 luglio 1939-XVII

*Il direttore generale*: POTENZA

(3069)

---

**Diffida per smarrimento di certificato provvisorio del Prestito del Littorio**

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 459.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Rosi Giovanni fu Daniele di San Cesario sul Panaro è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio 5 % n. 3811 di L. 100 emesso dalla Banca d'Italia succursale di Modena in data del 3 gennaio 1927 a favore del denunziante.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e senza che sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso il certificato si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 7 luglio 1939-XVII

*Il direttore generale*: POTENZA

(3068)

---

**Diffida per tramutamento di certificato di rendita del Consolidato 3,50 % (1906)**

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 462.

E' stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906) n. 48241 di annue L. 10,50, intestato al comune di Pietranico in Abruzzo Ultra I rappresentato dal sindaco pro tempore.

Poichè detto certificato è mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa aversi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla richiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 7 luglio 1939-XVII

*Il direttore generale*: POTENZA

(3072)

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| Redimibile 3,50 % | 192376 | Raciappi Anna-Maria-Rosa fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Totaro Rosa di Nicola-Maria ved. di Raciappi Antonio dom. a Roccanova (Potenza). . . . . L. | 325 — |
| Consolidato 3,30 % | 804:28 | Idem come sopra . . . . . . . . . . . » | 490 — |
| Redimibile 3,50 % | 120403<br>Solo per la proprietà | Rizzi Nicola-Domenico fu Agostino dom. in Bari con usufrutto a favore di Rizzi Antonio-Nicola fu Agostino . . . . . . » | 1120 — |
| Consolidato 3,50 % | 329009<br>Solo per la proprietà | Rocchia Giovanni fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Meinero Maddalena fu Giuseppe, moglie in seconde nozze di Servetti Domenico fu Domenico dom. in Entraque (Cuneo), con usufrutto a Meinero Maddalena fu Giuseppe, ved. di Rocchia Antonio e moglie in seconde nozze di Servetti Domenico fu Domenico (Vita durante) . . . . . . » | 28 — |
| Id. | 329010<br>Solo per la proprietà | Rocchia Biagia fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Meinero Maddalena fu Giuseppe, moglie in seconde nozze di Servetti Domenico fu Domenico dom. in Entraque (Cuneo), con usufrutto come sopra . . . . . . » | 28 — |
| Rendita 5 % | 159675 | Donzelli Rosa e Piera fu Pietro, minori sotto la patria potestà della madre Turati Camilla fu Carlo ved. Donzelli dom. a Cinisello Balsamo (Milano), con usufrutto vitalizio a favore di Turati Camilla . . . . . . . . . . . . » | 2500 — |
| Id. | 159676 | Donzelli Rosa fu Pietro minore sotto la patria potestà della madre Turati Camilla fu Carlo ved. Donzelli dom. a Cinisello (Balsamo (Milano). . . . . . . . . . . . . » | 3700 — |
| Id. | 159677 | Donzelli Piera fu Pietro, minore ecc. come sopra . . . . » | 3700 — |
| Consolidato 5 % | 45887 | Torri Ciro fu Domenico, dom. in Piombino Dese (Padova) . . » | 325 — |
| Redimibile 3,50 % | 233734 | Antonioli Gianfranco di Achille dom. in Chiari (Brescia); ipotecato per cauzione notarile . . . . . . . . . . » | 140 — |
| Id. | 501234 | Antonioli Gianfranco di Achille dom. in Gazzuolo (Mantova); ipotecato per cauzione notarile . . . . . . . . . » | 7 — |
| Consolidato 3,50 % | 535645<br>Solo per l'usufrutto | Ospedale di Pammatone in Genova per l'Opera del nuovo Ospedale, con usufrutto vitalizio a favore di Barbieri Paolina di Giovanni-Battista, nubile dom. in Genova . . . . . » | 2160 — |
| Consolidato 5 % | 108553<br>Solo per l'usufrutto | Iannazzo Filippo, Margherita, Francesca, Rosina, Carmela ed Angela fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Visalli Antonia di Gregorio ved. di Iannazzo Giuseppe dom. in Corleone (Palermo), con usufrutto a favore di Iannazzo Filippo fu Giuseppe dom. in Corleone . . . . . . » | 25 — |

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 7 settembre 1939-XVII

*Il direttore generale*: POTENZA

(4088)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di certificato provvisorio di Buono del Tesoro novennale 5 % (1944) - Serie speciale

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 460.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 14 giugno 1937 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Stamatiou Nicola è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Buono del Tesoro nov. 5 % 1944 Serie speciale n. 65055 di L. 100 emesso dalla Banca d'Italia, filiale di Rodi, in data del 2 gennaio 1937 a favore del denunziante.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e senza che sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso il certificato si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 7 luglio 1939-XVII

*Il direttore generale*: POTENZA

(3070)

### Diffida per smarrimento di certificato provvisorio del Prestito del Littorio

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 461.

In applicazione dell'art 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Sforzi Vittorio di Carlo domiciliato a Livorno è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio 5 % n. 144 di L. 500 emesso dalla Banca d'Italia sede di Livorno il 27 novembre 1926 a favore del denunziante.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e senza che sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso il certificato si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 7 luglio 1939-XVII

*Il direttore generale*: POTENZA

(3071)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Marietta »

Con decreto del Ministero dell'interno in data 9 agosto 1939-XVII, n. 12716 i signori dott. Landi Adolfo e Lorenzo residenti in Chianciano (Siena) sono autorizzati a mettere in libera vendita in bottiglie da due litri, un litro e mezzo litro con tappi a corona e con restituzione all'acqua dei gas della sorgente, l'acqua minerale bicarbonato, alcalina terrosa « Marietta ».

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette con diverse dimensioni, ma conformi per coloritura e dicitura a quella dell'esemplare allegato al decreto Ministeriale di autorizzazione Tale etichetta è rettangolare, ha una bordatura di colore bleu di un mezzo centimetro e con bordo uguale colore e dimensione; il rettangolo dell'etichetta viene diviso in quattro riquadri, di cui due laterali di uguale dimensione (9 cm. per 4 ½) ed uno mediano più grande (13 ½ per 8 cm.). Il riquadro mediano ha un piccolo riquadro inferiore di cm. 3 ½ per 1 ½ Nei due riquadri laterali su fondo bianco sono riprodotti a sinistra i dati riflettenti l'analisi chimica e batteriologica dell'acqua minerale ed a destra i giudizi terapeutici circa l'uso dell'acqua della Fonte Marietta espressi dal prof. Ciriminna, libero docente in patologia speciale medica presso l'Università di Palermo.

Nel riquadro mediano superiore su fondo azzurro-violetto spicca il disegno architettonico del fabbricato della Fonte Marietta in colore giallo-rosa. Tale disegno è fiancheggiato ai lati da piccole zone colorate in verde pisello. Nel riquadro mediano inferiore su fondo bianco-giallo spicca a grandi caratteri in rosso la dicitura « Fonte Marietta » e lateralmente a sinistra deve essere stampato in piccoli caratteri Chianciano ed a destra in caratteri di uguale formato è stampato Siena - Italia.

(4124)

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

### Prezzi del caffè

Con provvedimento P.452/1170 del 9 corrente mese sono state autorizzate, per le partite di caffè sdoganate successivamente alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 25 agosto 1939, n. 1201, le seguenti maggiorazioni da applicarsi sui prezzi finora vigenti:

Lire mille al quintale per il caffè crudo;

Lire milleduecentocinquanta al quintale per il caffè tostato.

(4157)

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

### Attivazione ed istituzioni di posti fonotelegrafici in provincia di Savona

Si comunica che il giorno 1° settembre 1939-XVII è stato attivato il servizio fonotelegrafico nella ricevitoria postale di Arnasco e sono stati istituiti i posti fonotelegrafici comunali di Onzo e Vendone in provincia di Savona.

(4123)

## MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

### Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 30 settembre 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti addì 14 febbraio 1939-XVII, il notaio dott. Saminaci Michele residente a Tripoli, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 4 settembre 1938-XVI, in applicazione dell'art. 23 del R decreto-legge 21 febbraio 1938-XVI, n. 1053

(4156)

## ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

### Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Credito bancario E. Damiani & C., con sede in Pagani (Salerno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al « Credito bancario E. Damiani & C », società in nome collettivo con sede in Pagani (Salerno) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Il rag. Alessandro Cavalli è nominato commissario liquidatore del « Credito bancario E. Damiani & C. », società in nome collettivo con sede in Pagani (Salerno), ed i signori avv. Andrea Tortora fu Francesco, Antonio Veneziano fu Donato e Salvatore De Pascale fu Giovanni sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda stessa, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 settembre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4115)

**Nomina dei commissari straordinari e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Canale San Bovo (Trento) della Cassa rurale ed artigiana di Alatri (Frosinone), della Cassa rurale ed artigiana di Rivolta d'Adda (Cremona) e della Cassa rurale ed artigiana di Nogaredo, con sede nel comune di Villa Lagarina (Trento).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Canale San Bovo, con sede nel comune di Canale San Bovo (Trento), della Cassa rurale ed artigiana di Alatri, con sede nel comune di Alatri (Frosinone), della Cassa rurale ed artigiana di Rivolta d'Adda, con sede nel comune di Rivolta d'Adda (Cremona) e della Cassa rurale ed artigiana di Nogaredo, con sede nel comune di Villa Lagarina (Trento)

Dispone:

Sono nominati con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636:

1° il signor Pietro Turra di Pietro, commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Canale San Bovo, con sede nel comune di Canale San Bovo (Trento), ed i signori Luigi Franchini fu Luigi, Emilio Loss fu Antonio e Giovanni Orsingher fu Daniele membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa;

2° il dott. Michele Affinito commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Alatri, avente sede nel comune di Alatri (Frosinone);

3° il rag. Edoardo Mazzotti fu Vincenzo commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Rivolta d'Adda, avente sede nel comune di Rivolta d'Adda (Cremona) ed i signori Giacomo Regazzi fu Bortolo, Bassano Zanaboni fu Pietro ed Emilio Berinzaghi fu Giovanni membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa;

4° il dott. Roberto Pisetti di Cesare commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Nogaredo, con sede nel comune di Villa Lagarina (Trento), ed i signori Emanuele Galvagni fu Francesco, Giuseppe Baldessarini fu Enrico e Quinto Andretta fu Gregorio membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 settembre 1939-XVII

V. AZZOLINI

**(4117)**

**Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, con sede in Chieti**

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, con sede in Chieti, e che sono stati ricostituiti gli organi della normale amministrazione dell'azienda.

**(4120)**

**Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Banca mutua cooperativa di Gallese, società anonima cooperativa con sede in Gallese (Viterbo).**

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Banca mutua cooperativa di Gallese, società anonima cooperativa con sede in Gallese (Viterbo), e che sono stati ricostituiti gli organi della normale amministrazione dell'azienda.

**(4121)**

# CONCORSI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Graduatoria dei concorsi a 198 posti di interprete aggiunto o ufficiale aggiunto, a due posti di esperto aggiunto e ad un posto di vice dirigente aggiunto nel ruolo del Servizio speciale riservato.**

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visti i Regi decreti-legge 10 gennaio 1929, n. 27, e 24 giugno 1929, n. 1194;

Visti i propri decreti 10 luglio 1933, 24 maggio 1937 e 1° maggio 1938, riguardanti l'ordinamento del personale del Servizio Speciale Riservato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1938, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1938-XVI, registro 12 finanze, foglio 133, con il quale si bandivano concorsi per il conferimento di un posto di vice-dirigente aggiunto, grado 11° gruppo *A;* due posti di esperto aggiunto, grado 11°, gruppo *B;* e 198 posti di interprete aggiunto o ufficiale aggiunto, grado 11, gruppo *B;*

Visto il proprio decreto 3 gennaio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1939-XVII, registro n. 5 finanze, foglio 134, col quale si nominava la Commissione per gli esami stabiliti per i predetti concorsi;

Visti i processi verbali e le conclusioni della Commissione medesima;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati vincitori nei concorsi ricordati nelle premesse:

*Vincitori del concorso per 198 posti di interprete aggiunto od ufficiale aggiunto e per due posti di esperto aggiunto.*

1. Dondini Ettore, interprete nelle lingue francese, inglese, olandese, spagnola, tedesca, idoneo con punti (espressi in decimi) 60,89.
2. Marullo Tullio, interprete nelle lingue bulgara, francese, rumena, russa, idoneo con punti (espressi in decimi) 48,15.
3. Moretti Antonio, interprete nelle lingue francese, inglese, spagnola, portoghese, idoneo con punti (espressi in decimi) 46,07.
4. Budrio Mario, interprete nelle lingue francese, inglese, tedesca, serbo-croata, idoneo con punti (espressi in decimi) 45,99.
5. Sebastiani Virgilio, interprete nelle lingue francese, inglese greca, turca, idoneo con punti (espressi in decimi) 43,49.
6. Fabiani Arturo, interprete nelle lingue francese, inglese, turca, greca, idoneo con punti (espressi in decimi) 41,98.
7. Autiemma Ugo, interprete nelle lingue araba, francese, inglese, idoneo con punti (espressi in decimi) 35,33
8. Olivieri Alessandro, interprete nelle lingue francese, inglese spagnola, idoneo con punti (espressi in decimi) 33,25.
9. Olivero Giacomo, interprete nelle lingue francese, greca, idoneo con punti (espressi in decimi) 32,99.
10. Carro Vincenzo, interprete nelle lingue francese, inglese, idoneo con punti (espressi in decimi) 30,91.
11. Vucusa Severino interprete nelle lingue tedesca, serbo-croata, idoneo con punti (espressi in decimi) 30,49
12. Corpi Marziale, interprete nelle lingue francese, inglese, idoneo con punti (espressi in decimi) 29,86
13. Frapiccini Eugenio, interprete nelle lingue francese inglese idoneo con punti (espressi in decimi) 28.16
14. Graglia Giuseppe, interprete nelle lingue portoghese, spagnola idoneo con punti (espressi in decimi) 26,32
15. Farina Nicolino, interprete nella lingua ucraina, idoneo con punti (espressi in decimi) 24,83
16. Lo Presti Michele, interprete nella lingua inglese, idoneo con punti (espressi in decimi) 24,33.
17. D'Amico Stefano, interprete nella lingua bulgara, idoneo con punti (espressi in decimi) 24,25.
18. Nociti Domenico, interprete nella lingua albanese, idoneo con punti (espressi in decimi) 23,75
19. Cannio Renato, interprete nella lingua portoghese, idoneo con punti (espressi in decimi) 23,50
20. Giuffrè Gaetano, interprete nella lingua inglese, idoneo con punti (espressi in decimi) 23.16
21. Bondi Loris, interprete nella lingua francese, idoneo con punti (espressi in decimi) 23, sottotenente R. E.
22. Rossi Angelo, interprete nella lingua tedesca, idoneo con punti (espressi in decimi) 23, coniugato con 2 figli.

23. Cannuli Antonino, interprete nella lingua inglese, idoneo con punti (espressi in decimi) 22,83.

24. Giudiuli Angelo Raffaele, interprete nella lingua spagnola, idoneo con punti (espressi in decimi) 22,33 celibe, nato nel 1903.

25. Franchini Pietro, interprete nella lingua inglese, idoneo con punti (espressi in decimi) 22,33, celibe, nato nel 1907.

26. Vucusa Riccardo, interprete nella lingua serbo-croata, idoneo con punti (espressi in decimi) 22,16, sottotenente R. E.

27. Petti Michele, interprete nella lingua francese, idoneo con punti (espressi in decimi) 22,16, coniugato.

28. Orgera Attilio, interprete nella lingua turca, idoneo con punti (espressi in decimi) 22,16, celibe, nato nel 1915.

29. Musetti Ubaldo, interprete nella lingua spagnola, idoneo con punti (espressi in decimi) 22, Marcia su Roma.

30. Save Luigi, interprete nella lingua inglese, idoneo con punti (espressi in decimi) 22, celibe.

31 Capurso Ernesto, interprete nella lingua serbo-croata, idoneo con punti (espressi in decimi) 21,83.

32. Montefusco Luigi, interprete nella lingua inglese, idoneo con punti (espressi in decimi) 21,75.

33. Tulli Renato, interprete nella lingua inglese, idoneo con punti (espressi in decimi) 21,66.

34. Schraffe Ermanno, interprete nella lingua tedesca, idoneo con punti (espressi in decimi) 21,33, tenente R. E. coniugato con un figlio (rinunciatario).

35. Di Domenico Michele, interprete nella lingua inglese, idoneo con punti (espressi in decimi) 21,33, aspirante ufficiale R. E., celibe.

36. Bagari Ladislao, interprete nella lingua ungherese, idoneo con punti (espressi in decimi) 21,16.

37. Balbi Vittorio, interprete nella lingua tedesca, idoneo con punti (espressi in decimi) 21, tenente R. E. nato nel 1902, coniugato con un figlio.

38. Parri Giulio, interprete nella lingua francese, idoneo con punti (espressi in decimi) 21, sottotenente R. E., classe 1907, coniugato con un figlio.

39. Negrisin Angelo, interprete nella lingua tedesca, idoneo con punti (espressi in decimi) 20,83, nel S. S. Ris. dal 1° luglio 1937.

40. Antonelli Antonio, interprete nella lingua inglese idoneo con punti (espressi in decimi) 20,83, celibe, nato nel 1912.

41. Catapano Giuseppe, interprete nella lingua albanese, idoneo con punti (espressi in decimi) 20,83, celibe, nato nel 1914.

42. Bisiani Renato, interprete nella lingua inglese, idoneo con punti (espressi in decimi) 20,75, nel S.S. Ris. dal 1° luglio 1937;

43. Gargano Clemente, interprete nella lingua francese, idoneo con punti (espressi in decimi) 20,75, coniugato.

44. Correr Edmondo, interprete nella lingua inglese, idoneo con punti 20,66, iscrizione P.N.F. dal 5 aprile 1921.

45. Mari Marino, interprete nella lingua inglese, idoneo con punti (espressi in decimi) 20,66, sottotenente R. E., celibe nato nel 1903.

46. Tombolani Renato, interprete nella lingua tedesca, idoneo con punti (espressi in decimi) 20,66, sottotenente R. E., celibe, nato nel 1913.

47. Prezioso Ercole, interprete nella lingua inglese, idoneo con punti (espressi in decimi) 20,66, celibe, nato nel 1902.

48. Cocorda Ruggero, interprete nella lingua tedesca, idoneo con punti (espressi in decimi) 20,66, celibe, nato nel 1913.

49. Eugeni Eugenio, interprete nella lingua francese, idoneo con punti (espressi in decimi) 20,50, ex-combattente.

50. Piccini Nicolò, interprete nella lingua serbo-croata, idoneo con punti (espressi in decimi) 20,50, nel S.S. Ris. dal 1° luglio 1937.

51. Verona Alberto, interprete nella lingua tedesca, idoneo con punti 20,50, sottotenente R. E.

52. Adami Eugenio, interprete nella lingua francese, idoneo con punti (espressi in decimi), 20,41.

53. Albrizio Almi, interprete nella lingua serbo-croata, idoneo con punti (espressi in decimi) 20,33.

54. Sisto Leonardo, interprete nella lingua inglese, idoneo con punti (espressi in decimi) 20,25.

55. Mingazzini Manfredo, interprete nella lingua tedesca, idoneo con punti (espressi in decimi) 20, sottotenente R.E., classe 1900, coniugato.

56. Squiccimarro Giuseppe, interprete nella lingua serbo-croata, idoneo con punti (espressi in decimi) 20, sottotenente R.E., classe 1909.

57. Galante Michele, interprete nella lingua inglese, idoneo con punti (espressi in decimi) 20, sottotenente R. E., classe 1910.

58. Luzi Alessandro, interprete nella lingua inglese, idoneo con punti (espressi in decimi) 20, sottotenente R. E., nato il 29 giugno 1911.

59. Battista Eugenio, interprete nella lingua tedesca, idoneo con punti (espressi in decimi) 20, sottotenente R.E., nato il 7 luglio 1911.

60. Rinaldini Rodolfo, interprete nella lingua francese, idoneo con punti (espressi in decimi) 20, coniugato nato, nel 1908.

61. Gaito Michele, interprete nella lingua francese, idoneo con punti (espressi in decimi) 20, coniugato, nato nel 1912.

62. De Bonis Daniele, interprete nella lingua inglese, idoneo con punti (espressi in decimi) 20, celibe.

63. Giaffei Giov. Battista, interprete nella lingua francese, idoneo con punti (espressi in decimi) 19,83.

64. Hoedl Giovanni, interprete nella lingua tedesca, idoneo con punti (espressi in decimi) 19,33.

65. Rainaldi Vittorio, interprete nella lingua tedesca, idoneo con punti (espressi in decimi) 19.

66. Lodi Vanni, ufficiale aggiunto, idoneo con punti (espressi in decimi) 16,37.

67. Piergiovanni Pietro, ufficiale aggiunto, idoneo con punti (espressi in decimi) 16,25.

68. Mecarelli Silvio, ufficiale aggiunto, idoneo con punti (espressi in decimi) 16.

69. Ruggeri Eraldo, ufficiale aggiunto, idoneo con punti (espressi in decimi) 15,50.

70 Tusa Salvatore, ufficiale aggiunto, idoneo con punti espressi in decimi) 15,37 sottotenente R.E., classe 1913 (rinunciatario).

71. Marconi Mario, ufficiale aggiunto, idoneo con punti (espressi in decimi) 15,37, sottotenente R.E., classe 1915.

72. Fiovano Mario, ufficiale aggiunto, idoneo con punti (espressi in decimi) 15, sottotenente R.E.

73. Santucci Adolfo, ufficiale aggiunto, idoneo con punti (espressi in decimi) 15, celibe, nato nel 1910.

74. Sabelli Arminio, ufficiale aggiunto, idoneo con punti (espressi in decimi) 15, celibe, nato nel 1914.

75. Biso Federico, ufficiale aggiunto, idoneo con punti (espressi in decimi) 14,87.

76. Collareta Luigi, ufficiale aggiunto, idoneo con punti (espressi in decimi) 14,75.

77. Zappalà Paolo, ufficiale aggiunto, idoneo con punti (espressi in decimi) 14,50.

78. Di Paola Rosario, ufficiale aggiunto, idoneo con punti (espressi in decimi) 14,25.

79. Fonseca Egidio, ufficiale aggiunto, idoneo con punti (espressi in decimi) 14,12, nel S.S. Ris. dal 1° luglio 1927.

80. Barbagallo Salvatore, ufficiale aggiunto, idoneo con punti (espressi in decimi) 14,12.

81. Ferraris Francesco, ufficiale aggiunto, idoneo con punti (espressi in decimi) 14, Marcia su Roma.

82. Cecchetti Torquato, esperto aggiunto, idoneo con punti (espressi in decimi) 14, nel S.S. Ris. dal 12 luglio 1932.

83. Innocenti Orazio, ufficiale aggiunto, idoneo con punti (espressi in decimi) 14, sottotenente R. E.

84. Bruno Nicola, ufficiale aggiunto, idoneo con punti (espressi in decimi) 14, celibe, nato nel 1908.

85. Bergamini Francesco, ufficiale aggiunto, idoneo con punti (espressi in decimi) 14, celibe, nato nel 1915.

86. Velardi Attilio, ufficiale aggiunto, idoneo con punti (espressi in decimi) 13,50, sottotenente R. E., nato l'8 maggio 1915.

87. Casto Luigi, ufficiale aggiunto idoneo con punti (espressi in decimi) 13,50, sottotenente, nato il 29 dicembre 1915.

88. Lupi Lucio, ufficiale aggiunto, idoneo con punti (espressi in decimi) 13,50, celibe, (rinunciatario).

89. Re Alfredo, ufficiale aggiunto, idoneo con punti (espressi in decimi) 13, ex combattente Africa Orientale.

90. De Bortoli Antonio, ufficiale aggiunto, idoneo con punti (espressi in decimi) 13, nel S.S. Ris. dal 1° luglio 1927, coniugato con un figlio.

91. Blengini Giovenale, ufficiale aggiunto, idoneo con punti (espressi in decimi) 13, nel S.S. Ris. dal 1° luglio 1927, coniugato senza figli.

92. Schivi Bruno, ufficiale aggiunto, idoneo con punti (espressi in decimi) 13, nel S.S. Ris. dal 1° luglio 1937.

93. Maida Michele, ufficiale aggiunto, idoneo con punti (espressi in decimi) 13, sottotenente R. E.

94. De Gregorio Agostino, ufficiale aggiunto, idoneo con punti (espressi in decimi), 13, celibe.

## Art. 2.

E' riconosciuta la regolarità del provvedimento del concorso per un posto di vice dirigente aggiunto, di cui alle premesse, e sono approvate le conclusioni della Commissione giudicatrice per le quali nessuno dei candidati partecipanti alle prove scritte ha potuto essere ammesso alla prova orale. Il posto messo a concorso, pertanto, resta disponibile.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1939-XVII

*Il DUCE del Fascismo*
*Capo del Governo*
MUSSOLINI

(4146)

## REGIA PREFETTURA DI ROMA

**Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il proprio decreto in data 28 dicembre 1937-XVI, n. 78387, col quale è stato bandito il concorso ai posti di medico condotto, vacanti nei Comuni di questa Provincia al 30 novembre 1937-XVI;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreti Ministeriali 25 ottobre e 1° dicembre 1938;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria del concorso ai posti di medico condotto vacanti nei Comuni della Provincia alla data 30 novembre 1937-XVI:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1) | Dott. Tommasino Oreste | punti | 52,068 |
| 2) | » Gentilucci Giuseppe | » | 51 — |
| 3) | » Pisani Giuseppe | » | 49,772 |
| 4) | » Poccia Domenico | » | 49,727 |
| 5) | » De Lellis Giuseppe | » | 49,545 |
| 6) | » Pomodoro Irgo | » | 48,045 |
| 7) | » Manni Paolo | » | 47,931 |
| 8) | » Cassarà Pietro | » | 47,613 |
| 9) | » Ferrini Giovanni | » | 47,431 |
| 10) | » Piscopo Giuseppe | » | 46,545 |
| 11) | » Tubino Arturo | » | 46,522 |
| 12) | » Cerri Benedetto | » | 46,181 |
| 13) | » Piana Giuseppe | » | 46,090 |
| 14) | » Dorsa Achille | » | 46 — |
| 15) | » De Filippis Giovan Battista | » | 45,431 |
| 16) | » Pasqui Orazio | » | 45,386 |
| 17) | » Lo Turco Giovanni Battista | » | 45,250 |
| 18) | » Riggio Giacomo | » | 45,004 |
| 19) | » Amoroso Gaetano | » | 44,795 |
| 20) | » Marano Gaetano | » | 44,750 |
| 21) | » De Lellis Leonardo | » | 44,636 |
| 22) | » Bernardini Anacleto | » | 44,613 |
| 23) | » Sestili Aser | » | 44,545 |
| 24) | » Barbera Gaetano | » | 44,272 |
| 25) | » Dinelli Gervasio | » | 44,159 |
| 26) | » Sola Salvatore | » | 44,022 |
| 27) | » Marcovaldi Agostino | » | 43,954 |
| 28) | » Rotilio Vincenzo | » | 43,813 |
| 29) | » Pezza Enrico | » | 43,750 |
| 30) | » Martignetti Angelo | » | 43,654 |
| 31) | » Maggio Silvestro | » | 43,636 |
| 32) | » Colangelo Luigi | » | 43,545 |
| 33) | » Zuppante Massimo | » | 43,522 |
| 34) | » Coriglione Francesco | » | 43,227 |
| 35) | » Mansi Bonaventura | » | 43,136 |
| 36) | » Grassa Baldassare | » | 43 — |
| 37) | » Mariani Quintilino | » | 42,704 |
| 38) | » Amabile Gabriele | » | 42,550 |
| 39) | » Rufo Giuseppe | » | 42,500 |
| 40) | » Grassi Virgilio | » | 42,227 |
| 41) | » Bueti Diego | » | 42,045 |
| 42) | » D'Erme Giulio | » | 42,022 |
| 43) | » Franco Renato | » | 42 — |
| 44) | » Giorneiti Antonio | » | 41,863 |
| 45) | » Nisticò Giuseppe | » | 41,781 |
| 46) | » Mancini Antonio | » | 40,954 |
| 47) | » Donatacci Michele | » | 40,931 |
| 48) | » Padula Gaetano | » | 40,704 |
| 49) | » Nicolò Domenico | » | 40,590 |
| 50) | » Barattucci Ercole | » | 40,518 |
| 51) | » Fortunato Angelo | » | 40,454 |
| 52) | » Mascione Nicola | » | 40,340 |
| 53) | » Saggese Pasquale | » | 40,318 |
| 54) | » Franco Rosario | » | 40,295 |
| 55) | » Taramelli Daniele | » | 40,204 |
| 56) | » Barbato Alessandro | » | 40,045 |
| 57) | » Jeradi Giuseppe | » | 39,954 |
| 58) | » Paolone Aurelio | » | 39,931 |
| 59) | » Iaia Filippo | » | 39,863 |
| 60) | » Velenosi Sante | » | 39,750 |
| 61) | » Carusi Inez | » | 39,650 |
| 62) | » Duetti Osvaldo | » | 39,227 |
| 63) | » De Gregori Andrea | » | 39,159 |
| 64) | » Buglielli Luigi | » | 38,818 |
| 65) | Dott. Tedesco Carmelo | punti | 37,636 |
| 66) | » De Vincentiis Cesare | » | 37,477 |
| 67) | » Molè Carmelo | » | 37,409 |
| 68) | » Gianpietri Leoni Manlio | » | 37,181 |
| 69) | » Filigonio Nicolino | » | 37,068 |
| 70) | » Ciardiello Dante | » | 36,977 |
| 71) | » De Santis Giandomenico | » | 36,400 |
| 72) | » Cartolano Vito | » | 36,295 |
| 73) | » Costantini Altomonte Romualdo | » | 35,159 |
| 74) | » Guglielmi Arduino | » | 35 — |
| 75) | » Flaminio Francesco | » | 34,750 |
| 76) | » Armocida Luigi | » | 33,900 |
| 77) | » Giordano Nicodemo | » | 33 — |

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Roma, addì 11 agosto 1939-XVII

*Il prefetto*: PRESTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il decreto prefettizio in data 11 agosto 1939-XVII, pari numero, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso ai posti di medico condotto vacanti nei Comuni di questa Provincia al 30 novembre 1937-XVI;

Tenuto conto dell'ordine della graduatoria ed esaminate le domande dei concorrenti per quanto concerne la indicazione delle sedi per le quali secondo l'ordine di preferenza essi hanno inteso concorrere;

Visti gli articoli 24 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa e designati per la nomina a medico condotto nelle sedi a fianco di ciascuno di essi segnate:

1) Dott. Tommasino Oreste - Civitavecchia (condotta urbana);
2) » Gentilucci Giuseppe - Civitavecchia (condotta frazioni di Santa Marinella e Santa Severa);
3) » Pisani Giuseppe - Mentana;
4) » Poccia Domenico - Marino;
5) » Pomodoro Irgo - Genazzano;
6) » Manni Paolo - Gerano;
7) » Cassarà Pietro - Subiaco;
8) » Ferrini Giovanni - Arcinazzo Romano;
9) » Piscopo Giuseppe - Cerveteri;
10) » Piana Giuseppe - Ciciliano;
11) » Dorsa Achille - Campagnano di Roma (condotta frazione Magliano Romano);
12) » Pasqui Orazio - Capranica Prenestina;
13) » Lo Turco Giovanni Battista - Gavignano;
14) » Amoroso Gaetano - Vallinfreda;
15) » De Lellis Leonardo - Anticoli Corrado.

I podestà dei Comuni interessati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Roma, addì 25 agosto 1939-XVII

p. *Il prefetto*: SPECIALE

(3974)

## REGIA PREFETTURA DI BENEVENTO

**Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso al posto vacante di veterinario condotto nel consorzio di Colle Sannita-Circello-Castel Pagano-Castelvetere Valfortore alla data del 30 novembre 1937, nominata con decreto Ministeriale 26 settembre 1938 modificata con successivo decreto 15 novembre 1938-XVI e che ha svolto i suoi lavori presso il Ministero dell'Interno;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione stessa e ritenuta la regolarità delle operazioni svolte;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso per il posto di veterinario condotto nel consorzio di cui alle premesse, formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso:

1) Danese Aldo . . . . . . . . . punti 47,97
2) Gagliardi Leonida . . . . . . . . » 43,96
3) D'Agostino Salvatore . . . . . . . » 43,88
4) Lisanti Francesco . . . . . . . . » 43,43
5) Villani Salvatore . . . . . . . . » 41,87
6) Cioffi Alfonso . . . . . . . . . » 37,21
7) Castri Michele . . . . . . . . . » 35,55

Il presente decreto insieme al successivo, col quale dovrà provvedersi alla dichiarazione del candidato vincitore del posto messo a concorso, sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Bollettino degli atti ufficiali, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e sarà pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura e dei comuni di Colle Sannita-Circello-Castelpagano e Castelvetere in Valfortore.

Benevento, addì 22 agosto 1939-XVII

*Il prefetto*: ROSA.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il proprio decreto pari numero e data col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso per il posto di veterinario condotto vacante al 30 novembre 1937, formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso, nominata con decreto Ministeriale 26 settembre 1938-XVI, modificato il 15 novembre 1938;

Considerato che venne messa a concorso la condotta veterinaria del consorzio di Colle Sannita-Circello-Castelpagano-Castelvetere in Valfortore, con residenza a Colle Sannita;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con Regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario condotto nel consorzio di Colle Sannita il concorrente dott. Danese Aldo fu Silvio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Bollettino degli atti ufficiali e nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Benevento, addì 22 agosto 1939-XVII

*Il prefetto*: ROSA.

(3941)

## REGIA PREFETTURA DI BARI

### Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il precedente decreto prefettizio 23 luglio u. s. n. 80.000, con cui venivano dichiarate le vincitrici del concorso pei posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937-XV;

Visto che la levatrice Spinelli Antonia ha dichiarato di rinunziare alla condotta della frazione di Santo Spirito;

Visto che la levatrice Coverta Iolanda ha dichiarato di non accettare la condotta stessa;

Tenuto presente l'ordine della graduatoria del concorso;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Masciandaro Maria, terza nella graduatoria del concorso sopraindicato, è dichiarata vincitrice per la condotta ostetrica della frazione Santo Spirito di Bari.

Il presente decreto sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Bari.

Bari, addì 30 agosto 1939-XVII

*Il Prefetto.*

(4051)

## REGIA PREFETTURA DI AQUILA

### Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AQUILA

Visto il bando di concorso n. 12271 pubblicato in data 25 maggio 1938, per il conferimento di posti di medico-chirurgo condotto vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1937-XVI;

Visti gli atti rassegnati dall'apposita Commissione giudicatrice, nominata con decreto del Ministero dell'interno in data 5 settembre 1938-XVI, e la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione predetta;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso suindicato:

1) Lupi Ettore. . . . . . . voti 53,18/50
2) Putaturo Federico . . . . . . » 50,77/50
3) Gentile Gerardo . . . . . . . » 50,54/50
4) Recchia Amedeo (decorato croce M. G.). » 47,09/50
5) Ventura Achille (coniugato con prole) . » 47,09/50
6) Di Loreto Bonaventura. . . . . . » 47,09/50
7) Lauria Raffaele . . . . . . . » 46,40/50
8) De Maio Pasquale . . . . . . . » 46,36/50
9) Trippitelli Gaetano. . . . . . . » 41,59/50
10) Venditti Giuseppe . . . . . . . » 41,45/50

Il presente decreto sarà pubblicato, ad ogni effetto di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni sedi dei posti vacanti.

Aquila, addì 1° settembre 1939-XVII

*Il prefetto*: CORTESE.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AQUILA

Visto il decreto prefettizio di pari data e numero del presente, con il quale si approva la graduatoria dei concorrenti a posti di medico-chirurgo condotto vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1937;

Visto il bando di concorso n. 12271 in data 25 maggio 1938-XVI;

Viste le domande dei singoli concorrenti con l'elenco delle sedi richieste per ordine di preferenza;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati al concorso suindicato sono dichiarati vincitori dei posti di medico chirurgo condotto per la sede a fianco di ciascuno di essi segnata:

1) Lupi dott. Ettore - Scanno;
2) Putaturo dott. Federico - Corfinio;
3) Gentile dott. Gerardo - Avezzano (frazione Cese);
4) Recchia dott. Amedeo - Luco dei Marsi;
5) Ventura dott. Achille - Rocca Pia.

Il presente decreto sarà pubblicato, ad ogni effetto di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni sede dei posti vacanti.

Aquila, addì 1° settembre 1939-XVII

*Il prefetto*: CORTESE.

(3969)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.